



## Circolare n. 16 del 31.07.2020

### **DECRETO RILANCIO N. 34 DEL 19.05.2020 – ART. 120 Il credito di imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro**

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, con gli artt. 120 e 125 ha previsto due crediti d’imposta, in particolare:

- 1. per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (art. 120 del decreto, titolato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”);**
2. per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125 del decreto, rubricato “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”).

Per beneficiarne occorre presentare apposito modello all’Agenzia Entrate per comunicare l’ammontare delle spese che danno diritto al credito adeguamento e al credito sanificazione, al fine di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.

**ATTENZIONE:** Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro 5 giorni.

Diversi i termini per l’invio:

- **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 può essere presentata la comunicazione relativa al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;**
- **dal 20 luglio al 7 settembre 2020 va invece inviata la comunicazione per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.**

Con un provvedimento del 10 luglio 2020 il Direttore dell’Agenzia Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta. L’Agenzia Entrate ha altresì pubblicato la Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 per fornire i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.



## In questa prima circolare affronteremo le caratteristiche dell'art. 120 relativo “Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro”

### Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività. Tra i possibili beneficiari rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico - tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema - inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Per questi ultimi, la Circolare 20/E ritiene applicabile l'estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività d'impresa.

### Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari devono svolgere **effettivamente** una delle attività ammissibili, individuate dai codici ATECO 2007:

551000	alberghi
552010	villaggi turistici
552020	ostelli della gioventù
552030	rifugi di montagna
552040	colonie marine e montane
552051	affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	gestione di vagoni letto
559020	alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	ristorazione con somministrazione
561012	attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	gelaterie e pasticcerie
561041	gelaterie e pasticcerie ambulanti



561042	ristorazione ambulante
561050	ristorazione su treni e navi
562100	catering per eventi, banqueting
562910	mense
562920	catering continuativo su base contrattuale
563000	bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	attività di proiezione cinematografica
791100	attività delle agenzie di viaggio
791200	attività dei tour operator
799011	servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020	attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000	organizzazione di convegni e fiere
900101	attività nel campo della recitazione
900109	altre rappresentazioni artistiche
900201	noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	attività nel campo della regia
900209	altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	attività di biblioteche ed archivi
910200	attività di musei
910300	gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	parchi di divertimento e parchi tematici
932920	gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	stabilimenti termali



## Spese agevolabili

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi:

1. Interventi agevolabili - Sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2 elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali, tra cui rientrano espressamente:

- a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
- b) gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").

2. Investimenti agevolabili - sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

In merito alle nozioni di "innovazione" o "sviluppo", occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente; ad esempio, rientrano nell'agevolazione i software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

## Misura e utilizzo del credito d'imposta

L'ammontare del credito d'imposta corrisponde al 60% delle spese ammissibili (al netto dell'IVA) sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all'importo delle spese ammissibili e, dunque, l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.

Ai fini dell'imputazione del calcolo del costo agevolabile occorre fare riferimento:

- per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021,



consentirà la fruizione del credito d'imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione del criterio di cui al comma 5 dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;

- per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile alternativamente:

- in compensazione tramite modello F24
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

L'utilizzo del credito in compensazione e la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.